




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1074-A

Semplificazione fiscale, sostegno delle attività
economiche e delle famiglie e contrasto
dell'evasione fiscale

N. 19 – 16 aprile 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1074-A

Semplificazione fiscale, sostegno delle attività
economiche e delle famiglie e contrasto
dell'evasione fiscale

N. 19 – 16 aprile 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 5 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 5 -
ARTICOLO 1	- 5 -
SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI EMISSIONE DELLE FATTURE	- 5 -
ARTICOLO 2	- 6 -
COMUNICAZIONI PERIODICHE IVA	- 6 -
ARTICOLO 3	- 6 -
SEMPLIFICAZIONE OBBLIGHI INFORMATIVI PER SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO	- 6 -
ARTICOLO 4	- 7 -
CEDIBILITÀ DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI	- 7 -
ARTICOLO 5	- 8 -
CONTROLLI FORMALI E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E IRAP	- 8 -
ARTICOLO 6	- 8 -
IMPEGNO CUMULATIVO A TRASMETTERE	- 8 -
ARTICOLO 7	- 9 -
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO UNITARIO	- 9 -
ARTICOLO 8	- 11 -
RINNOVO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE AGEVOLATO	- 11 -
ARTICOLO 9	- 11 -
CEDOLARE SECCA	- 11 -
ARTICOLO 10	- 12 -
TERMINI PER LA DICHIARAZIONE IMU E TASI	- 12 -
ARTICOLO 11	- 12 -
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ - ISA	- 12 -
ARTICOLO 12	- 13 -
TERMINI DI VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	- 13 -
ARTICOLO 13	- 13 -

SEMPLIFICAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	- 13 -
ARTICOLO 14.....	- 14 -
DISCIPLINA FISCALE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI ESCLUSI DAL CODICE DEL TERZO SETTORE	- 14 -
ARTICOLO 15.....	- 15 -
DICHIARAZIONI DI INTENTO RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELL'IVA	- 15 -
ARTICOLO 16.....	- 16 -
CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE	- 16 -
ARTICOLO 17.....	- 16 -
OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITORIO.....	- 16 -
ARTICOLO 18.....	- 17 -
DIFESA IN GIUDIZIO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	- 17 -
ARTICOLO 19.....	- 18 -
DELIBERAZIONI REGOLAMENTARI E TARIFFARIE RELATIVE ALLE ENTRATE TRIBUTARIE DEGLI ENTI LOCALI	- 18 -
ARTICOLO 20.....	- 20 -
TASI DEGLI IMMOBILI-MERCE	- 20 -
ARTICOLO 21.....	- 20 -
TENUTA DELLA CONTABILITÀ IN FORMA MECCANIZZATA.....	- 20 -
ARTICOLO 22.....	- 21 -
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE SULLE FATTURE ELETTRONICHE	- 21 -
ARTICOLO 23.....	- 24 -
SEMPLIFICAZIONI PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D'USO.....	- 24 -
ARTICOLO 24.....	- 25 -
RAVVEDIMENTO PARZIALE	- 25 -
ARTICOLO 25.....	- 26 -
REDDITI FONDIARI PERCEPITI	- 26 -
ARTICOLO 26.....	- 27 -
INCENTIVI PER IL RIENTRO DEI LAVORATORI	- 27 -
ARTICOLO 27.....	- 29 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI IMBALLAGGI	- 29 -
ARTICOLO 28	- 30 -
AGEVOLAZIONI FISCALI SUI PRODOTTI DA RICICLO E RIUSO.....	- 30 -
ARTICOLI DA 29 A 34	- 31 -
PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE.....	- 31 -
ARTICOLO 35	- 32 -
DENUNCIA FISCALE PER VENDITA DI ALCOLICI.....	- 32 -
ARTICOLO 36	- 32 -
MODALITÀ DI PAGAMENTO O DEPOSITO DEI DIRITTI DOGANALI	- 32 -
ARTICOLO 37	- 33 -
MISURE PREVENTIVE A SOSTEGNO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE SUI TRIBUTI LOCALI	- 33 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1074-A
Titolo:	Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato	No
Relazione tecnica (RT):	assente
Relatrice per la Commissione di merito:	Ruocco
Gruppi:	M5S
Commissione competente:	VI (Finanze)

PREMESSA

Il provvedimento reca disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalla Commissione di merito.

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Semplificazioni in tema di emissione delle fatture

Normativa vigente. L'art. 21 del DPR n. 633/1972 reca i termini riferiti agli obblighi di emissione della fattura. Tali termini sono stati, da ultimo, modificati dall'art. 11 del DL 119/2018 che ha fissato in 10 giorni dall'effettuazione dell'operazione il termine entro il quale la fattura di vendita deve essere emessa; la relazione tecnica non ha ascrivito effetti alla disposizione.

La norma interviene sulla disciplina IVA incrementando da 10 a 15 il numero dei giorni dall'effettuazione dell'operazione entro i quali il documento deve essere emesso.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che alla precedente analoga disposizione non sono stati ascriviti effetti finanziari.

ARTICOLO 2

Comunicazioni periodiche IVA

La norma interviene sulla disciplina delle comunicazioni periodiche IVA prevedendo, oltre a modifiche di coordinamento, la possibilità per i contribuenti interessati di presentare entro il 28 febbraio la dichiarazione annuale IVA (in luogo del 30 aprile): in tale ipotesi, i contribuenti sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione periodica IVA relativa al quarto trimestre (la cui scadenza è fissata al 28 febbraio).

Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni periodiche.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma non sembra suscettibile di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 3

Semplificazione obblighi informativi per soggetti in regime forfettario

Normativa vigente. L'art. 9-*bis* del DL n. 50/2017 ha introdotto gli "Indici sintetici di affidabilità fiscale" per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni. La loro graduale approvazione comporta, per il periodo d'imposta cui si applicano, la contestuale cessazione degli effetti degli studi di settore¹ e dei parametri².

L'art. 1, commi da 54 a 74, della legge n. 190/2014, introducono e disciplinano il cd "regime forfettario". In particolare, il comma 73, - nella versione in vigore fino al 2018 - prevedeva espressamente l'esclusione dei contribuenti che accedono a tale regime dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri, rinviando ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate l'individuazione di specifici obblighi informativi relativi all'attività svolta³. La legge di bilancio 2019 ha soppresso il primo periodo (esclusione degli studi di settore e parametri); pertanto - nella versione in vigore dal 2019 - si prevede esclusivamente il rinvio al richiamato provvedimento.

La norma interviene sul richiamato comma 73 precisando che dagli obblighi informativi devono essere esclusi i dati e le informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati dal contribuente o da altri soggetti entro la data di presentazione dei modelli di dichiarazione.

¹ Di cui agli articoli 62-*bis* e 62-*sexies* del DL n. 331/1993.

² Di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge n. 549/1995.

³ Il comma 73, nella versione vigente fino al 31/12/2018, esclude i soggetti che optano per il regime forfettario dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri (primo periodo) e rinvia ad un provvedimento dell'Agenzia delle entrate la individuazione di specifici obblighi informativi relativi all'attività svolta (secondo periodo). Con la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 9, lett. *f*), della legge n. 145/2018) è stato soppresso il primo periodo.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di svolgere le funzioni di propria competenza relativamente ai contribuenti in regime forfettario utilizzando dati comunicati dal contribuente o da altri soggetti senza nuovi o maggiori oneri.

ARTICOLO 4

Cedibilità dei crediti IVA trimestrali

Normativa vigente L’art. 43-*bis* del DPR n. 602/1973 stabilisce che i crediti d’imposta chiesti a rimborso nella dichiarazione dei redditi possono essere ceduti. In tale ipotesi la norma rinvia alla disciplina generale sulla cessione dei crediti d’imposta vantati nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 69 e 70 del RD n. 2440 del 1923 (contabilità generale dello Stato).

L’art. 38-*bis* del DPR n. 633/1972 reca un’articolata disciplina in merito alle condizioni, ai tempi e alle modalità di erogazione del credito IVA chiesto a rimborso in sede di dichiarazione annuale o in relazione a periodi inferiori all’anno. Il comma 9 stabilisce che se successivamente al rimborso o alla compensazione viene notificato avviso di rettifica o accertamento, il contribuente è tenuto a versare entro sessanta giorni le somme indebitamente rimborsate o compensate, a meno che non presti una specifica garanzia.

L’art. 5, comma 4-*ter*, del DL n. 70/1988 dispone che, ai sensi dell’art. 38-*bis* del DPR n. 633/1972, in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale deve intendersi che l’Amministrazione finanziaria possa ripetere le somme rimborsate anche dal cessionario, salvo che quest’ultimo non presti specifica garanzia fino a quando l’accertamento sia diventato definitivo.

La norma estende ai crediti d’imposta chiesti a rimborso in sede di dichiarazione trimestrale la disciplina prevista dall’articolo 5, comma 4-*ter* del DL n. 70/88 in relazione ai crediti chiesti a rimborso in sede di dichiarazione annuale.

La disposizione si applica ai crediti chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame estende ai rimborsi IVA trimestrali la disciplina per il recupero di crediti – risultanti da dichiarazioni annuali - oggetto di cessione: andrebbe in primo luogo chiarita l’effettiva portata applicativa della norma, precisando se la stessa comporti un’estensione della facoltà di cessione al credito IVA evidenziato nelle comunicazioni infrannuali presentate dal contribuente. In tale ipotesi, in caso di cessione del credito agli istituti finanziari, andrebbero verificati gli eventuali riflessi ai fini del debito pubblico: in proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Andrebbe inoltre verificata la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di gestire un numero maggiore di crediti cedibili (in quanto maturati nelle liquidazioni periodiche in luogo di quelle annuali) utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 5

Controlli formali e termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP

La norma esclude che, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, l'Amministrazione finanziaria possa chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili nell'anagrafe tributaria o documenti già trasmessi, anche da soggetti terzi. Tuttavia, la richiesta può essere effettuata in caso di informazioni non presenti nell'anagrafe tributaria ovvero non conformi a quelle dichiarate dal contribuente. Eventuali richieste dell'Amministrazione per dati già posseduti, sono considerate inefficaci (comma 1).

Inoltre, si stabilisce che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP di cui all'art. 2 del DPR n. 322/1998 è fissato al 30 novembre⁴ (in luogo del 30 settembre) (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all'eventualità che l'impossibilità di richiedere la documentazione già disponibile per l'Amministrazione finanziaria possa determinare un affievolimento dell'efficacia delle attività di verifica fiscale, con conseguenti effetti di gettito.

Inoltre andrebbero verificati gli eventuali riflessi del differimento del termine di scadenza per la presentazione delle dichiarazioni rispetto all'attività di controllo e ai conseguenti effetti di gettito.

ARTICOLO 6

Impegno cumulativo a trasmettere

La norma interviene sulla disciplina relativa agli incarichi per la trasmissione cumulata delle dichiarazioni (da parte di soggetti quali i sostituti d'imposta e i CAF), prevedendo l'obbligo per i soggetti incaricati⁵ di rilasciare, anche se non richiesto, l'impegno a trasmettere in via

⁴ Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, la scadenza è fissata all'undicesimo mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio.

⁵ Di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del DPR n. 322/1998.

telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle comunicazioni. È ritenuta grave irregolarità l'omissione ripetuta degli obblighi di trasmissione da parte dei soggetti incaricati.

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione interessa anche le amministrazioni pubbliche (in qualità di sostituti d'imposta), andrebbe acquisita conferma che i nuovi adempimenti previsti dalla norma in esame possano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, andrebbe escluso che, per effetto della norma, possano verificarsi effetti onerosi in sede di verifica fiscale, conseguenti all'obbligo di trasmissione telematica introdotto per i soggetti incaricati della trasmissione (comprese amministrazioni pubbliche).

ARTICOLO 7

Semplificazioni in materia di versamento unitario

Le norme intervengono sulla disciplina del versamento unitario (modello F24) di cui all'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, estendendone l'ambito applicativo.

In particolare, con riferimento ai contribuenti privati, si stabilisce che il pagamento mediante compensazione dei crediti possa essere effettuato anche con riferimento alle tasse sulle concessioni governative e alle tasse scolastiche (comma 1).

Le modifiche si applicano a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e, in ogni caso, non prima del 1° gennaio 2020 (comma 2). Inoltre, l'utilizzo del modello F24 viene esteso ad alcune amministrazioni pubbliche⁶ per il pagamento delle somme mensilmente dovute a titolo di acconto IRAP nonché per il versamento dell'addizionale regionale IRPEF⁷ (comma 3). I soggetti interessati sono:

- le amministrazioni periferiche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, titolari di contabilità speciali, o di ordini di accreditamento, gli ordinatori secondari di spese statali, nonché le amministrazioni degli organi costituzionali⁸;
- gli altri enti pubblici diversi da: amministrazioni centrali, regioni e province autonome di Trento e Bolzano; enti previdenziali elencati nella tabella B allegata alla legge n. 720 del 1984; enti pubblici elencati nella tabella A della legge n. 720/1984 titolari di contabilità speciali.

⁶ Si interviene sul regolamento di cui al DM 2 novembre 1998, n. 241 recante disciplina delle modalità e dei termini di versamento dell'acconto mensile dell'IRAP dovuta dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

⁷ La norma interviene sull'articolo 1 del DM 421 del 1998 che disciplina i versamenti IRAP da parte degli enti pubblici. Tuttavia, l'articolo 5 del medesimo DM, nel disciplinare le modalità di versamento dell'addizionale regionale IRPEF (trattenuta ai lavoratori dipendenti e assimilati) rinvia a quando disposto dall'articolo 1.

⁸ Soggetti indicati nell'art. 1, co.4, del DM 421 del 1998 sul quale si interviene.

Infine, si prevede che i versamenti dell'addizionale comunale IRPEF effettuati dai sostituti d'imposta (relativi quindi alle trattenute operate) e dai contribuenti siano effettuati cumulativamente, senza distinzione dell'ente beneficiario⁹. L'Agenzia delle entrate effettua la ripartizione giornaliera in favore dei comuni, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali. Le modalità applicative sono rinviate ad un apposito decreto ministeriale; si stabilisce inoltre che le nuove funzioni siano svolte senza nuovi oneri per la finanza pubblica (comma 4).

Per la copertura degli oneri recati dall'articolo in esame, valutati in 1,535 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si rinvia alla norma di copertura di cui al successivo articolo 22 (comma 5).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di acquisire dal Governo elementi per la verifica della stima degli oneri indicati nel comma 5, di cui non è chiara l'imputazione alle specifiche disposizioni recate dal testo.

Con riguardo alla formulazione letterale delle stesse, si segnala quanto segue.

Con riferimento ai commi da 1 a 3, si rileva che l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della compensazione dei crediti per il pagamento dei debiti di natura fiscale appare suscettibile di determinare effetti negativi in termini di cassa.

In particolare, per quanto concerne i contribuenti privati (commi 1 e 2), la norma consente la compensazione per il pagamento di ulteriori tipologie di tributi.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, la norma sembrerebbe estendere l'ambito soggettivo di applicazione dell'istituto della compensazione, in quanto include alcuni enti della PA che, a normativa vigente, non possono effettuare versamenti mediante il "modello F24 enti pubblici" (comma 3).

Appare quindi necessario acquisire l'avviso del Governo riguardo agli eventuali riflessi sul gettito atteso per ciascun esercizio.

In merito all'introduzione del versamento cumulato delle addizionali comunali IRPEF (comma 4) andrebbe verificata la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di effettuare la ripartizione giornaliera del gettito in favore dei comuni senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Ciò anche in considerazione del fatto che tale attività quotidiana potrebbe non essere supportata dalla documentazione necessaria ad individuare il comune beneficiario (ad es. nel caso di lavoratori dipendenti assunti e/o licenziati in una delle sedi dislocate dell'azienda, il versamento dell'addizionale potrebbe avvenire

⁹ Attualmente l'addizionale IRPEF è versata dal sostituto d'imposta (o al contribuente) al comune di competenza mediante l'indicazione nel modello di pagamento (F24) del codice del comune interessato.

prima dell'acquisizione della comunicazione di assunzione/licenziamento da parte del datore di lavoro: la conseguente mancanza di informazioni potrebbe determinare erronee imputazione di somme e la necessità di intervenire con successivi conguagli).

ARTICOLO 8

Rinnovo di contratti di locazione a canone agevolato

Le norme intervengono sulla disciplina dei contratti di locazione a canone agevolato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998, fornendo una interpretazione autentica.

In particolare, si precisa che il rinnovo tacito del contratto – previsto in assenza di diversa comunicazione delle parti alla scadenza del periodo di proroga biennale – si intende riferito ad un ulteriore biennio “per ciascuna scadenza”.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sembra assumere carattere prevalentemente procedurale. Peraltro andrebbe chiarito se la previsione della proroga per due anni “a ciascuna scadenza” possa configurare un'estensione temporale dell'istituto del rinnovo tacito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Considerato inoltre il carattere di norma interpretativa, andrebbero esclusi eventuali riflessi finanziari connessi alla retroattività della stessa.

ARTICOLO 9

Cedolare secca

La norma sopprime le sanzioni applicabili in caso di mancata comunicazione di proroga dell'applicazione della cedolare secca (comma 1).

Inoltre, sono soppresse le disposizioni che prevedono l'obbligo per l'Agenzia delle entrate di fornire i modelli di dichiarazione in forma cartacea (rimane ferma la modalità telematica) (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma dal Governo che le previsioni di entrata a normativa vigente non includano quote di gettito atteso per il versamento delle sanzioni delle quali il comma 1 prevede la soppressione.

ARTICOLO 10

Termini per la dichiarazione IMU e TASI

La norma differisce dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo all'esercizio di competenza i termini per la presentazione della dichiarazione valida ai fini IMU e TASI.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe escluso che il differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU e TASI comporti conseguenze sull'attività di verifica da parte degli enti locali, con conseguenti effetti di gettito.

ARTICOLO 11

Indici sintetici di affidabilità - ISA

La norma stabilisce che, ai fini della compilazione dei modelli rilevanti ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale - ISA, l'Amministrazione non può chiedere informazioni che risultino già indicate in altri quadri della dichiarazione dei redditi. A tal fine, l'Agenzia delle entrate rende disponibili alle imprese, nell'apposita area riservata, i dati in suo possesso utili per la predetta comunicazione.

La disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020. Per la copertura degli oneri, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2020, la norma rinvia al successivo articolo 22.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di acquisire elementi per la verifica della stima degli oneri, valutati in 500.000 euro annui a decorrere dal 2020.

Si evidenzia che gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) intervengono in sostituzione degli studi di settore e dei parametri e, pertanto, rappresentano una delle misure attraverso le quali viene effettuata l'attività di contrasto all'evasione fiscale alla quale le norme succedutesi nel tempo hanno ascritto, nel complesso, ingenti effetti di maggior gettito. Si segnala, inoltre, che le verifiche dell'Agenzia delle entrate sono basate, tra l'altro, su criteri di coerenza dei dati forniti dal contribuente. Andrebbe pertanto confermato che la disposizione non comporti una contrazione degli effetti di maggior gettito riferiti all'attività di accertamento.

Inoltre, andrebbe verificata la possibilità, per l’Agenzia delle entrate, di adempiere alle nuove funzioni utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente o comunque nell’ambito dello stanziamento previsto dalla norma in esame.

ARTICOLO 12

Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica

Normativa vigente. L’art. 10 del d.lgs. n. 147/2017 disciplina la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata finalizzata alla determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il comma 4 stabilisce che la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l’anno precedente.

Alla richiamata norma e agli interventi di modifica non sono stati ascritti effetti finanziari.

La norma sostituisce il comma 4 del richiamato articolo 10 del d.lgs. n. 147/2017.

La nuova formulazione stabilisce che, a decorrere dal 2020, la DSU abbia validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (in luogo del 31 agosto) e che in ciascun anno, a decorrere dal 2020, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio (in luogo del 1° settembre) i dati sui redditi e patrimoni siano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente (in luogo dell’anno precedente).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla formulazione letterale della norma si rileva che la decorrenza della stessa viene precisata non nell’alinea, ma soltanto nel testo novellato del citato comma 4. Appare quindi utile acquisire la valutazione del Governo in merito all’eventualità di dubbi concernenti la disciplina applicabile nell’anno 2019, in considerazione dell’utilizzo della DSU al fine di erogare le prestazioni basate sull’ISEE.

ARTICOLO 13

Semplificazione per le associazioni sportive dilettantistiche

Normativa vigente. L’art. 67, co. 1, lett. *m*) del TUIR qualifica come “redditi diversi” le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di:

- cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;
- esercenti attività sportive dilettantistiche riconosciute.

Sono inclusi anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'art. 69, comma 2, del TUIR stabilisce che i redditi di cui alla sopra riportata lettera *m*) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente a 10.000 euro in ciascun periodo d'imposta.

Le norme stabiliscono che il soggetto che percepisce i redditi di cui alla lettera *m*), sopra descritta, possa presentare all'associazione sportiva dilettantistica erogante una dichiarazione attestante il rispetto della franchigia di cui all'art. 69 del TUIR (ossia che i redditi in questione realizzati nell'anno non superano l'importo di 10.000 euro).

Qualora tale ammontare sia superato nel corso dell'anno, il soggetto deve darne comunicazione all'associazione sportiva. In assenza di tale comunicazione viene prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte dell'Agenzia delle entrate.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe verificata la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di applicare le nuove procedure previste senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In merito agli effetti riferiti alle ritenute d'acconto, si rileva che la disposizione appare suscettibile di determinare effetti negativi di cassa. Infatti, la norma determina una minore applicazione della ritenuta di acconto relativamente ai redditi fino a 10.000 euro percepiti da tutti i soggetti.

In particolare, per i soggetti che non superano l'ammontare di detta franchigia, la mancata applicazione della ritenuta comporta una riduzione del credito per imposte dirette nell'anno successivo.

Per i soggetti che, invece, superano l'ammontare della franchigia, la ritenuta riferita ai 10.000 euro andrebbe versata a saldo in sede di dichiarazione dei redditi (e quindi nell'anno successivo).

In entrambi i casi si determina, quindi, un disallineamento temporale degli effetti di cassa.

ARTICOLO 14

Disciplina fiscale degli enti associativi esclusi dal codice del terzo settore

Normativa vigente. L'articolo 148, comma 3, del DPR n. 917 del 1986 dispone che, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

La norma modifica l'articolo 89, comma 4, del d.lgs. n. 117 del 2017 (Codice del terzo settore) inserendo le associazioni assistenziali nell'ambito di applicazione dell'articolo 148, comma 3, del TUIR: per effetto della modifica le attività svolte dalle medesime associazioni sono qualificate come "non commerciali" e, pertanto, esentate dalle imposte sui redditi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione modifica il regime impositivo applicabile alle associazioni assistenziali. In proposito, appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di valutazione volti a verificare i possibili effetti di gettito derivanti dall'estensione del regime fiscale di cui all'art. 148, comma 3, del TUIR alle predette associazioni, che, a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme sul terzo settore, sarebbero state escluse dal regime agevolativo.

Si ricorda che all'estensione, prevista dalla legge di bilancio 2019 (art. 1, comma 1022) del predetto regime alle "strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse" sono stati ascritti effetti di minor gettito dalla RT relativa alla stessa legge di bilancio.

A tal riguardo, al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbe altresì chiarito se le predette "strutture periferiche", non espressamente menzionate dalla novella in esame, debbano intendersi comunque ricomprese nell'ambito applicativo del citato art. 148, comma 3.

ARTICOLO 15

Dichiarazioni di intento relative all'applicazione dell'IVA

Le norme intervengono sulla disciplina della dichiarazione di intento che consente al contribuente, in possesso di specifici requisiti, di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

In linea generale, sono introdotte semplificazioni negli adempimenti dei contribuenti per l'applicazione del predetto regime di esenzione IVA e si sopprime l'obbligo di numerare ed annotare in un apposito registro la dichiarazione di intento emessa e ricevuta.

Si provvede inoltre a modificare la disciplina sanzionatoria prevedendo un importo variabile (dal cento al duecento per cento dell'imposta) in luogo dell'importo fisso (da 250 euro a 2.000 euro).

Le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero esclusi effetti finanziari riferiti ad un possibile affievolimento dell'attività per il contrasto all'evasione fiscale determinato dalla riduzione di adempimenti a carico dei contribuenti interessati (quali, ad es. la tenuta dell'apposito registro IVA).

Andrebbero inoltre acquisiti elementi che consentano di verificare gli eventuali effetti finanziari attribuibili alle modifiche che riguardano la disciplina sanzionatoria.

ARTICOLO 16

Conoscenza degli atti e semplificazione

La norma interviene sull'articolo 6 del cd. "Statuto del contribuente"¹⁰ sostituendo il comma 3 ed inserendo il comma 3-*bis*.

Per effetto delle modifiche, viene esteso l'ambito di atti che l'amministrazione finanziaria deve mettere a disposizione del contribuente¹¹ e si individuano i tempi entro i quali la documentazione deve essere disponibile¹² (nuovo comma 3, dell'art. 6, legge n. 212/2000).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le modifiche, introdotte nello Statuto del contribuente, determinino adempimenti sostenibili da parte delle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In merito a tale aspetto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

ARTICOLO 17

Obbligo di invito al contraddittorio

La norma, in materia di procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto, introduce una nuova procedura, applicabile agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° luglio 2020. In particolare, si prevede che l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo,

¹⁰ Legge n. 212 del 2000.

¹¹ In particolare, sono aggiunti i servizi telematici, la modulistica, i documenti di prassi amministrativa e, in generale ogni altra comunicazione emanata dalla stessa Amministrazione.

¹² In luogo della vigente formulazione (in tempi utili) viene precisato che debbano essere messi a disposizione prima dell'inizio del periodo d'imposta interessato e comunque almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.

prima di emettere un avviso di accertamento, notifichi un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

In caso di mancato perfezionamento dell'adesione, l'atto impositivo è specificamente motivato in relazione agli elementi indicati e ai documenti forniti dal contribuente nell'ambito della predetta procedura.

In tutti i casi di particolare urgenza, specificatamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito. Fuori dai casi suddetti, il mancato avvio del contraddittorio come previsto dalla norma in esame comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito dell'impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione introduce una nuova procedura in materia di definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e sul valore aggiunto. La stessa non sembra pertanto determinare in via diretta l'insorgenza di nuovi oneri. Peraltro, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità per gli uffici interessati di svolgere i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 18

Difesa in giudizio dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 8, del DL n. 193 del 2016 dispone che l'Agenzia delle entrate – Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Lo stesso ente può altresì avvalersi di avvocati del libero foro, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Il comma 4 dell'articolo 43 del regio decreto n. 1611 del 1933 dispone altresì che ove gli enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, devono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

La norma dispone che il comma 8 dell'articolo 1 del DL n. 193/2016 si interpreta nel senso che la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 43 del regio decreto n. 1611 del 1933 si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate per la propria rappresentanza e difesa in giudizio intenda non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a

quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumere il patrocinio.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione reca un'interpretazione autentica - con efficacia quindi retroattiva - relativa alla rappresentanza in giudizio dell'Agenzia delle entrate. In particolare, si esclude la necessità di deliberazione degli organi di controllo per l'affidamento dell'incarico di difesa in giudizio all'Avvocatura dello Stato nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura ad assumere il patrocinio.

In proposito, si evidenzia che la disposizione assume prevalentemente carattere procedurale.

Tuttavia, in considerazione del carattere retroattivo della stessa, andrebbe esclusa l'eventuale insorgenza di oneri non previsti dovuti ad affidamenti ad avvocati del libero Foro.

ARTICOLO 19

Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali

Normativa vigente. L'articolo 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2¹³, del d.lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

La norma, sostituisce il comma 15 dell'articolo 13 del DL n. 201 del 2011 e aggiunge i commi da 15-*bis* a 15-*quinquies*, prevedendo che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte

¹³ Il comma 2 dispone che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico¹⁴. Con riferimento alle delibere relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2021.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'AgID, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A decorrere dall'anno d'imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito per le persone fisiche, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia a decorrere dalla pubblicazione effettuata ai sensi della norma in esame, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento afferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 10 dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. A decorrere dall'anno d'imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge n. 145/2018, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

¹⁴ Di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che le modifiche introdotte consentano comunque l'acquisizione del gettito entro l'esercizio di competenza, al fine di escludere effetti di cassa.

Andrebbero altresì escluse eventuali spese aggiuntive per adeguamento da parte delle amministrazioni interessate delle procedure e degli *standard* informatici.

ARTICOLO 20

TASI degli immobili-merce

Normativa vigente. L'articolo 1, commi da 10 a 16 della legge n. 208/2015 ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina IMU/TASI. In particolare, intervenendo sull'articolo 1, comma 678, della legge n. 147/2013 ha disposto, fra l'altro, che, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. immobili-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI è pari all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Alla specifica disposizione riguardante gli immobili merce, la relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari.

La norma modifica il citato comma 678 in materia di immobili-merce prevedendo che, a decorrere dal 2022, siano esentati dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, valutati in 15 milioni dal 2022 si provvede a valere sulle maggiori entrate dell'articolo 22.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione valuta oneri per 15 milioni annui a fronte dell'esenzione, a decorrere dal 2022, degli immobili-merce dal pagamento della TASI. In proposito, considerato che la norma non è corredata di relazione tecnica, andrebbero forniti i dati necessari alla verifica della stima dell'onere indicato.

ARTICOLO 21

Tenuta della contabilità in forma meccanizzata

Normativa vigente L'art. 7, comma 4-*quater*, del DL 357/1994 stabilisce che sono regolari i registri IVA degli acquisti e delle fatture emesse (di cui agli artt 23 e 25 del DPR n. 633/1972) tenuti con sistemi elettronici anche se in difetto di trascrizione su supporti cartacei. La regolarità è riconosciuta se, in sede di

accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi precedenti ed in loro presenza. La relazione tecnica riferita alla norma che ha introdotto il citato comma 4-*quater*¹⁵ non attribuisce alla disposizione effetti finanziari.

La norma estende a tutti i registri contabili la condizione di regolarità degli stessi introdotta dal sopra illustrato comma 4-*quater* dell'articolo 7 del DL n. 148/2017.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe escluso che le modifiche introdotte siano suscettibili di determinare una riduzione dell'efficacia di disposizioni finalizzate al contrasto all'evasione fiscale ed incidere quindi sugli effetti attribuiti a normative in materia di accertamento cui sono stati ascritti effetti di maggior gettito scontati ai fini dei tendenziali.

ARTICOLO 22

Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche

La norma dispone che l'Agenzia delle entrate integri le fatture elettroniche che non recano l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo¹⁶ avvalendosi di procedure automatizzate (comma 1).

Provvede quindi a disciplinare le sanzioni da applicare in caso di mancato versamento da parte del contribuente (comma 2).

Le disposizioni si applicano alle fatture inviate dal 1° gennaio 2020 attraverso il Sistema di interscambio di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge n. 244/2007 (comma 3).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la necessità di acquisire elementi riferiti agli effetti di gettito attesi dalla norma in esame. Ciò al fine di verificare la congruità delle coperture delle norme di cui agli articoli 7, 11, 20, 23, 25, 27, 28, 34, - a valere sulle maggiori entrate attese dall'articolo in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le maggiori entrate derivanti dall'articolo, il quale introduce una procedura semplificata e automatizzata per rilevare il non

¹⁵ Articolo 19-*octies*, comma 6, del DL 148/2017.

¹⁶ Si fa riferimento al DM 17 giugno 2014, che, all'art. 6, individua le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici fiscalmente rilevati. In particolare, si stabilisce che l'imposta è corrisposta mediante modello F24 con modalità esclusivamente telematica.

corretto assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, sono utilizzate per la copertura degli oneri derivanti da:

- l'introduzione di disposizioni per la semplificazione in materia di versamento unitario mediante il modello F24, valutati in 1,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 7, comma 5);
- l'introduzione di disposizioni per la semplificazione in tema di indici sintetici di affidabilità fiscale, valutati in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 11, comma 2);
- l'introduzione di disposizioni di semplificazione per gli immobili concessi in comodato d'uso, valutati in 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (articolo 23, comma 2);
- il riconoscimento di un credito di imposta in materia di rifiuti e di imballaggi, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 27, comma 4);
- il riconoscimento di un credito di imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e riuso, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 28, comma 6);
- l'istituzione, disposta dall'articolo 30, comma 3, presso il Ministero dell'interno, di un Fondo da ripartire tra i comuni per la concessione dei contributi agli esercizi commerciali, artigianali e di servizi previsti dal Capo III del provvedimento, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 13 milioni di euro per l'anno 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (articolo 34, comma 1);

nonché per la copertura delle minori entrate derivanti:

- dall'esenzione dalla TASI per gli immobili merce non venduti né locati, valutate in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (articolo 20, comma 2);
- dall'esclusione dal reddito fondiario dei canoni di locazione non percepiti, indipendentemente dall'esito del procedimento di convalida di sfratto, valutate in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, in 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, in 28,5 milioni di euro per l'anno 2023, in 18,6 milioni di euro

per l'anno 2024, in 4,4 milioni di euro per l'anno 2025 e in 6,8 milioni di euro per l'anno 2026 (articolo 25, comma 3).

Complessivamente gli oneri sopra indicati ammontano a:

- 16,635 milioni di euro per l'anno 2020;
- 69,235 milioni di euro per l'anno 2021;
- 69,835 milioni di euro per l'anno 2022;
- 66,035 milioni di euro per l'anno 2023;
- 56,135 milioni di euro per l'anno 2024;
- 41,935 milioni di euro per l'anno 2025;
- 44,335 milioni di euro per l'anno 2026;
- 37,535 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Ciò posto, ai fini della verifica della capienza delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 22 in commento rispetto agli oneri complessivi recati dalle disposizioni testé indicate, si rinvia alle considerazioni svolte in relazione ai profili di quantificazione.

Si segnala peraltro l'opportunità di sostituire, nel testo degli articoli 27, comma 4, e 28, comma 6, l'espressione "oneri valutati in" con l'espressione "oneri pari a" in quanto i crediti di imposta ivi previsti sono espressamente riconosciuti nel rispetto del limite di spesa stabilito dagli articoli medesimi.¹⁷

Si evidenzia inoltre che analoga sostituzione dovrebbe essere operata anche nel testo degli articoli 20, comma 2, e 25, comma 3, in quanto per gli oneri costituiti da minori entrate – con riferimento alle quali l'eventuale disallineamento tra gli oneri previsti e quelli effettivi è verificabile solo a consuntivo – risulta sostanzialmente inefficace la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009. In proposito è comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

¹⁷ Si vedano rispettivamente il comma 3 dell'articolo 27 e il comma 5 dell'articolo 28.

ARTICOLO 23

Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d'uso

Normativa vigente. L'articolo 13 del DL n. 201/2011 reca la disciplina relativa all'Imposta municipale sugli immobili (IMU).

La disciplina prevede, tra l'altro, la riduzione al 50 per cento dell'imposta dovuta sugli immobili, diversi da quelli di lusso, concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante - oltre all'immobile concesso in comodato - possieda nello stesso comune un altro immobile (non di lusso) adibito a propria abitazione principale (comma 3, lettera *0a*), primo periodo). Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (comma 3, lettera *0a*) ultimo periodo). In merito agli effetti finanziari, l'art. 1, co. 10, lett. *b*) della legge n. 208/2015 - che ha introdotto la richiamata lettera *0a*) ha ascritto effetti pari a 21,2 milioni di euro annui. Successivamente, l'art. 1, co. 1092, della legge n. 145/2018 - che ha introdotto l'estensione al coniuge in caso di morte del comodatario - ha ascritto ulteriori effetti di minor gettito per 0,5 milioni di euro annui. Inoltre, si dispone la riduzione al 75 per cento dell'imposta dovuta per gli immobili locati a canone concordato (comma 6-*bis*). Alla norma che ha introdotto il beneficio¹⁸ sono stati ascritti effetti di minor gettito pari a 81,1 milioni di euro annui.

La norma interviene sulla disciplina IMU di cui all'articolo 13 del DL n. 201/2011 prevedendo:

- al comma 3, lettera *0a*), la soppressione di talune previsioni (comma 1, lettera *a*)). Di conseguenza, relativamente alle agevolazioni per l'abitazione principale viene meno l'adempimento della presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado;
- al comma 6-*bis*, introducono un nuovo periodo al fine di escludere gli obblighi di presentazione dell'attestazione del possesso del requisito (immobile locato a canone concordato) ai fini della riduzione dell'aliquota IMU/TASI (comma 1, lettera *b*)).

La disposizione si applica dal 1° gennaio 2020. Ai relativi oneri, valutati in 500 mila euro annui a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22 (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, a fronte delle modifiche introdotte, la norma, che non risulta corredata di relazione tecnica, valuta i relativi oneri in 500.000 euro

¹⁸ Articolo 1, comma 53, della legge n. 208/2015.

annui dal 2020. Tale onere non risulta ricostruibile sulla base degli effetti ascritti alle disposizioni che hanno introdotto le norme ora soppresse. In proposito andrebbero dunque acquisiti i dati e gli elementi di valutazione necessari ai fini della verifica tecnica degli effetti finanziari indicati dalle norme.

ARTICOLO 24

Ravvedimento parziale

Normativa vigente. L'articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 reca la disciplina del ravvedimento, prevedendo che la sanzione sia ridotta, per importi specificatamente indicati per ciascun tributo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, qualora il contribuente effettui il pagamento entro termini specifici indicati dalla norma in relazione ai diversi tributi.

La norma dispone che il citato articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato purché nei tempi prescritti dal comma 1 lettera a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo, e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo di ritardo; la riduzione in caso di ravvedimento è riferita al momento di perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito ravvedere autonomamente i singoli versamenti, con le riduzioni previste ovvero ravvedere il versamento complessivo applicando alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca una disposizione di interpretazione autentica in materia di ravvedimento. Tenuto conto dell'efficacia retroattiva della stessa, andrebbero acquisiti dati riferiti agli effetti finanziari prefigurabili in ragione di eventuali rimborsi di imposte o sanzioni già pagate.

ARTICOLO 25

Redditi fondiari percepiti

Normativa vigente. L'articolo 26 del TUIR dispone, fra l'altro, che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.

La norma modifica l'articolo 26 D.P.R. n. 917 del 1986 in tema di tassazione dei redditi derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo, prevedendo, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, la loro generale esenzione fiscale, ove non siano percepiti effettivamente dal locatore, sempreché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica l'articolo 21 in relazione ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera n-bis) (somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti).

In particolare, si rileva che l'articolo 21 del TUIR, relativo ai redditi soggetti a tassazione separata, dispone che per le somme conseguite a titolo di rimborso di cui alla lettera n-bis) del comma 1 dell'articolo 17 su cui è stata riconosciuta la detrazione, l'imposta è determinata applicando un'aliquota non superiore al 27 per cento.

Per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni in esame resta ferma per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento del credito di imposta di pari ammontare.

Agli oneri derivanti dall'articolo in esame, valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede che l'esenzione fiscale per i canoni di locazione non percepiti sia riconosciuta indipendentemente dallo stato del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore purché comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento. In

relazione a detta modifica la norma indica oneri valutati in 9,1 milioni di euro per l'anno 2020, 26,7 milioni di euro per l'anno 2021, 39,3 milioni di euro per l'anno 2022, 28,5 milioni per il 2023, 18,6 milioni per il 2024, 4,4 milioni per il 2025 e 6,8 milioni per il 2026 cui si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.

Poiché la norma non è corredata di relazione tecnica, andrebbero forniti i dati ed i parametri posti alla base della quantificazione dei predetti oneri nonché dell'ipotesi di limitazione degli effetti di gettito al periodo 2020-2026.

A tal fine, andrebbero distintamente indicati gli effetti che conseguono all'applicazione dell'aliquota di imposta non superiore al 27 per cento sui canoni non riscossi dal locatore e percepiti in periodi d'imposta successivi ai sensi dell'articolo 21 del TUIR, espressamente richiamato dalla norma in esame.

ARTICOLO 26

Incentivi per il rientro dei lavoratori

La norma modifica le disposizioni relative ai lavoratori rimpatriati, di cui all'articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, per i soggetti che trasferiscano la propria residenza in Italia a decorrere dall'anno 2020. In particolare, la disciplina ivi prevista viene estesa a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e viene ridotta al trenta per cento (in luogo del cinquanta per cento) la concorrenza alla formazione del reddito complessivo del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai suddetti lavoratori.

Si prevede inoltre che il medesimo regime d'imposta si applichi anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dalla norma che avviino un'attività d'impresa in Italia a partire dal 2020.

Si prevede altresì che la concorrenza alla formazione del reddito complessivo del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai suddetti lavoratori sia ridotta al dieci per cento per coloro che trasferiscono la loro residenza in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Le disposizioni in esame si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta (rispetto ai cinque già previsti a legislazione vigente) ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidio preadottivo. Per gli ulteriori cinque anni, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in

affido preadottivo, i redditi, sempre negli ulteriori cinque anni, concorrono al reddito complessivo per il dieci per cento del loro ammontare.

Ai suddetti benefici possano accedere anche i cittadini non iscritti all'AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Si prevede, inoltre, l'istituzione, presso il Ministero degli interni, di un portale unico per i cittadini, italiani e stranieri, che vivono all'estero e intendono trasferire la propria residenza o il domicilio nel territorio dello stato. Il portale assiste i cittadini relativamente alla normativa vigente in tema di incentivi, documentazione necessaria offerte di lavoro pubblicate dai centri per l'impiego, concorsi pubblici della PA. A tal fine è istituita, presso il Ministero dell'interno una commissione speciale con il compito di creare un canale permanente di comunicazione tra gli uffici competenti.

Si interviene, inoltre, sulle disposizioni relative agli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all'articolo 44 del Dl n. 78 del 2010, estendendo, per i soggetti che trasferiscano la propria residenza a decorrere dal periodo d'imposta 2020, il periodo di applicazione dei benefici da tre a cinque periodi d'imposta successivi a quello in cui il ricercatore o docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Le agevolazioni si applicano, invece, per sette periodi d'imposta nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo (dieci periodi d'imposta nel caso di due figli e dodici periodi d'imposta nel caso di tre figli) e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza. Le agevolazioni sono riconosciute anche ai docenti e ricercatori non iscritti all'AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione estende l'ambito temporale di applicazione nonché la misura delle agevolazioni già previste a legislazione vigente per i lavoratori rimpatriati (compresi docenti e ricercatori). In proposito si evidenzia che alle precedenti disposizioni relative ai predetti benefici non sono stati ascritti effetti finanziari dalle relative relazioni tecniche.

In particolare, la RT riferita ai commi 149 e 150 della legge n. 232 del 2016, che per ultima ha modificato la medesima disciplina, affermava che, dal punto di vista strettamente finanziario, le misure non comportavano effetti in considerazione sia della limitata numerosità dei potenziali beneficiari sia del fatto che l'eventuale perdita di gettito, riconducibile ai soggetti che sarebbero comunque rientrati in Italia anche in assenza della

norma agevolativa in esame, sarebbe stata compensata dal nuovo gettito riconducibile ai lavoratori rientrati in seguito all'introduzione dell'incentivo stesso.

Tanto premesso, in considerazione delle estensioni previste, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di applicare anche alle norme in esame l'assunzione di neutralità finanziaria indicata per i precedenti provvedimenti di analogo tenore. Con riferimento all'istituzione del portale unico dei cittadini andrebbero forniti elementi in merito ai possibili costi che l'amministrazione dovrà sostenere per l'istituzione e la gestione della relativa piattaforma informatica.

Infine, per quanto attiene all'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di una commissione speciale, andrebbero individuati i possibili oneri – non espressamente esclusi dalla norma – relativi al riconoscimento ai componenti della stessa di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati nonché altri oneri finanziari in relazione al funzionamento della commissione stessa.

ARTICOLO 27

Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi

La norma dispone che l'impresa venditrice della merce possa riconoscere all'impresa acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa ed esposto in fattura. L'abbuono è riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero effettua una raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito di imposta pari al doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione e le modalità per il rispetto del limite di spesa.

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, valutati in dieci milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto.

ARTICOLO 28

Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso

La norma riconosce, per l'anno 2020, un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di prodotti derivanti da riciclo e riuso. Il contributo è riconosciuto alle imprese e ai titolari di reddito di lavoro autonomo, acquirenti i suddetti beni, sotto forma di credito d'imposta, fino a un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale.

Ai soggetti acquirenti i suddetti beni non destinati all'attività economica o professionale, il contributo spetta fino a un importo massimo annuale di 5.000 euro e nel limite complessivo annuo di 10 milioni di euro. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita e a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo. I crediti d'imposta previsti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento.

Con decreto del Ministro dell'ambiente sono stabilite le modalità applicative della norma in esame anche al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa indicati.

Agli oneri derivanti dalle norme in esame, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle maggiori entrate di cui all'articolo 22.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri ricondotti nell'ambito di due specifici limiti di spesa.

ARTICOLI da 29 a 34

Promozione dell'economia locale

Le norme disciplinano la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività in settori economici specificamente elencati¹⁹ a condizione che procedano all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi. La norma si applica solo agli esercizi siti nel territorio dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Sono altresì specificate le iniziative che non possono essere oggetto delle agevolazioni in esame²⁰.

Le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2020 (articolo 25).

Le agevolazioni consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 28. I comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, dove si trovano le attività destinatarie delle agevolazioni, istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni a decorrere dal 2023. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. Si specifica che la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la dotazione annua del Fondo. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente (articolo 26).

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni in parola devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello. Il comune, dopo aver effettuato i controlli necessari, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. Si specifica che la spesa complessiva per i contributi erogati ai beneficiari non può superare la

¹⁹ I settori sono indicati all'articolo 25, comma 2 e sono artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero e commercio al dettaglio, limitatamente ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, nonché la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.

²⁰ Sono escluse dalle agevolazioni l'attività di compro oro, l'attività di vendita di articoli sessuali («sex shop») e le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento. Sono, altresì, esclusi dalle agevolazioni i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte. Infine, sono escluse dalle agevolazioni le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

dotazione annua del Fondo. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi (articolo 28).

Le norme specificano che i contributi sono erogati nell'ambito del regime *de minimis* di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nei limiti previsti dal medesimo regolamento per gli aiuti di Stato a ciascuna impresa. I contributi in oggetto, inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla presente legge o da altre normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 29).

Agli oneri derivanti dalle norme descritte, nel limite di 5 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021, 13 milioni per il 2022 e 20 milioni (annui) a decorrere dal 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate recate dall'articolo 22 (alla cui scheda si rinvia).

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le agevolazioni possono essere concesse nell'ambito di un limite di spesa e nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che i comuni possano svolgere le funzioni istruttorie e concessorie con le risorse disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 35

Denuncia fiscale per vendita di alcolici

La norma reintroduce l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.

In proposito si ricorda che il predetto adempimento era stato eliminato dalla legge n. 124 del 2018, articolo, comma 178 (legge sulla concorrenza). Alla predetta norma non erano stati ascritti effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 36

Modalità di pagamento o deposito dei diritti doganali

La norma modifica l'articolo 77 del DPR n. 43 del 1973 recante le modalità di pagamento dei diritti doganali prevedendo che presso gli uffici doganali il pagamento dei diritti doganali possa essere effettuato:

- mediante carte di debito, di credito o prepagate o di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile;
- mediante bonifico bancario;
- mediante accreditalmento su conto corrente postale intestato all'ufficio;
- in contanti per un importo non superiore a 300 euro. È facoltà del Direttore dell'Ufficio delle dogane consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo consentito dalla normativa vigente sull'utilizzo del contante;
- mediante assegni circolari non trasferibili.

Le modalità per il successivo versamento in tesoreria delle somme riscosse sono stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentita la Banca d'Italia.

In proposito si ricorda che l'articolo 77 del DPR n. 43 del 1973 dispone che presso gli uffici doganali il pagamento o il deposito cauzionale di somme a titolo di diritti doganali può essere eseguito in contanti per un importo non superiore a euro 516,46 (lire un milione), riferito a ciascuna dichiarazione. È in facoltà del capo della dogana di consentire, quando particolari circostanze lo giustificano, il versamento in contanti di più elevati importi, fino al limite massimo di euro 5.164,57 (dieci milioni di lire).

Per gli importi anzidetti, quando l'operatore non si avvale della facoltà del versamento in contanti, e per gli importi superiori il pagamento o il deposito deve essere eseguito in uno dei modi seguenti: mediante accreditamenti in conto corrente postale, nei limiti di importo stabiliti dall'Amministrazione postale; mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, assegni circolari o assegni bancari a copertura garantita, nonché mediante assegni bancari emessi da istituti ed aziende di credito anche internazionali espressi in euro; mediante bonifico bancario con valuta fissa.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 37

Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione sui tributi locali

La norma prevede che gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.